

CIRCOLARE DEL 3 OTTOBRE 2013

mail interna

Per fare chiarezza su alcune problematiche che sono emerse recentemente ritengo utile inviare il seguente promemoria, anche a conferma ed integrazione della precedente nota prot. 8199 del 2013 avente ad oggetto “Indirizzi per la redazione di atti e provvedimenti amministrativi”

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art.49 tuel) E APPOSIZIONE DEL VISTO
(artt 151 e 153 tuel).**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

è apposto sulle delibere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, così come modificato a seguito del D.L. 174/2012, il quale, tra l'altro, stabilisce che “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”

Tale formulazione ha sostituito il previgente testo dell'art. 49 che stabiliva”1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. “

E' evidente come la formulazione dell'art. 49 a seguito del D.L. 174/2012, è oggi più ampia rispetto a quella antecedente la riforma. Tuttavia ciò non significa che su tutte le deliberazioni debba essere apposto il parere di regolarità contabile, come ad es. sulle delibere che sono meri atti di indirizzo politico.

Tale parere, sostanzialmente deve riguardare:

- l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
- la giusta imputazione al bilancio;
- l'osservanza delle norme fiscali;
- ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali che possano incidere sugli equilibri finanziari e patrimoniali dell'ente.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.”

Da quanto appena esposto ne consegue che:

- 1) solo sulle proposte di deliberazione sussiste un “parere di regolarità contabile” da rendere non solo in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata, ma come sopra detto ogni qualvolta la proposta vada ad esplicitare effetti anche indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio ;

- 2) solo sulle determine che comportano un impegno di spesa sussiste un “visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”. In breve si tratta di un visto che attesta la copertura finanziaria della spesa e che non incide sulla verifica della legalità della stessa, che fa capo al dirigente che emette l’atto.

Il visto di regolarità contabile solitamente riguarda:

- l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
- la giusta imputazione al bilancio;
- l’osservanza delle norme fiscali;
- e deve, altresì, attestare la copertura finanziaria delle determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti.

Riepilogando:

- 1) Su quasi tutte le deliberazioni va apposto il parere di regolarità contabile;
- 2) Sulle determine va operata una distinzione: se la determina non contiene impegni di spesa non deve essere inoltrata ai servizi finanziari per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria; la determina che invece contiene impegni di spesa va inoltrata ai servizi finanziari. per l’espressione del relativo visto di cui all’art. 151.4 tuel;
- 3) Successivamente il Responsabile della spesa (ufficio) dovrà redigere l’atto di liquidazione.

Colgo infine l’occasione per ricordare che dall’anno 2010, la riforma del processo amministrativo ha attribuito al Tar la competenza esclusiva in materia di affidamenti di servizi lavori e forniture (art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104).

A disposizione per eventuali chiarimenti porgo distinti saluti.

Elena di gisi